



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **201**

in data **13/10/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **13 - tredici** - del mese **ottobre** alle ore **15:55** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 7509/22 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DA B. D. E ALTRI

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, notificato in data 15/2/2022 ed acquisito al n. 45050 di P.G., il sig. D. B. ed altri impugnavano tutti gli atti - del Comune e di ARPAE - che avevano portato a rilasciare autorizzazione a Wind Tre S.p.A. e Cellnex Italia S.p.A. per la realizzazione di una nuova antenna con stazione radio base da collocarsi in via Gozzano;
- che il ricorso veniva iscritto al n. 89/22 R.G. del T.A.R. di Parma;
- che con deliberazione n. 35 I.D. del 10/3/2022 autorizzava a resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Annalisa Corradini del Servizio Legale comunale;
- che con ordinanza n. 283/2022, pubblicata in data 22/9/2022, il T.A.R. di Parma respingeva l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;
- che con ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 30/9/2022 ed acquisito al n. 226138 di P.G. (ALL.1) il sig. D. B. ed altri hanno impugnato la suddetta ordinanza del T.A.R. chiedendone l'annullamento con conseguente sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado;
- che il ricorso in appello è stato iscritto al n. 7509/22 R.G. del Consiglio di Stato;

Dato atto che l'unico legale comunale abilitato all'esercizio avanti alle giurisdizioni superiori è l'avv. Francesca Ghirri;

Ritenuto pertanto di resistere nel giudizio di appello, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune agli avvocati Annalisa Corradini e Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con mandato disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia è di valore indeterminato;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio iscritto al n. 7509/22 R.G. del Consiglio di Stato, promosso dal sig. D. B. ed altri con il ricorso in appello descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune gli avvocati Annalisa Corradini e Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con mandato disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, poiché il Consiglio di Stato ha fissato udienza al 27/10/2022 per l'esame del ricorso in Camera di Consiglio;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano